

**Memoria per il Senato della Repubblica Italiana
relativo allo schema di decreto legislativo per
l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizione del regolamento (UE) 2023/114 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 maggio
2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che
modifica i regolamenti (UE) n.109/2010 e (UE)
n.1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE)
2019/1937**

Intervento di Young Platform S.p.A

Dott. Lorenzo Palombi - Head of the Legal Department

Roma, 29 Luglio 2024

Sommario

- 1. Introduzione*
- 2. Offerta al pubblico di ART e EMT da parte dei CASP*
- 3. Processi Anti-Money Laundering (AML) per i CASP*
- 4. Sostegno all'Imprenditoria Italiana*

1. Introduzione

Gentili signori, desidero in primo luogo esprimere un sentito ringraziamento per l'onore dell'invito a prender parte all'odierna audizione, che ho accolto con grande piacere e senso di responsabilità.

In qualità di Capo dell'Ufficio Legale di Young Platform S.p.A. ed Of Counsel dello studio legale GPD Lex, sono lieto di poter elargire un contributo fondato sulla mia esperienza pratica e sulle esigenze concrete vissute nel corso di una pluriennale carriera professionale.

Questo invito rappresenta, senza dubbio, un'opportunità preziosa per condividere un punto di vista articolato e maturato attraverso l'impegno quotidiano nella professione legale, sia a livello nazionale che internazionale. Spero che il nostro contributo, nel suo piccolo, possa rivelarsi utile e costruttivo nel contesto delle discussioni odierne.

Come Young Platform, dal 2018 ad oggi abbiamo lavorato per sviluppare, lanciare e rendere compliant, quello che ad oggi è il principale exchange di criptovalute nazionale. Abbiamo instaurato solidi dialoghi con le autorità, supportato migliaia di indagini di polizia giudiziaria e formalizzato procedure operative per coadiuvare la conversione delle criptovalute confiscate.

2. Offerta al pubblico di ART e EMT da parte dei CASP

Premessa: partendo dalla definizione di "offerta al pubblico" come delineata nell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1114, la quale è intesa quale *“una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività”*, sorgono diverse questioni interpretative che noi operatori siamo chiamati a dover tempestivamente dirimere. Diversamente, da una lettura della Relazione Illustrativa dello Schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, sembrerebbe che il termine “offerta al pubblico” sia per lo più riferibile alla sollecitazione del pubblico risparmio finalizzata all’acquisto di prodotti finanziari.

Considerazioni: alla luce di quanto precede, qualora un CASP renda disponibile l’acquisto di un token collegato ad attività (ART) o un token di moneta elettronica (EMT) sulla propria piattaforma di cambio, da una lettura letterale del dettato di “offerta al pubblico” presente nel Regolamento (UE) 2023/1114, risulta dubbio se si rientri in tale suddetta configurazione. Infatti, nel mettere a disposizione ART e/o EMT sulla piattaforma, c’è chi potrebbe sostenere che il CASP stia effettuando delle comunicazioni suscettibili di rientrare nella definizione ampia di “offerta al pubblico” data dal Regolamento.

Dunque, ci si è altresì chiesti se, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento (UE) 2023/1114, sia necessario che i CASP ottengano il consenso scritto dell'emittente per poter legittimamente permettere lo scambio di token ART e/o EMT sulla propria piattaforma.

Inoltre, laddove fosse necessario, ci siamo domandati quali siano le specifiche modalità e la forma che tale consenso scritto deve assumere per essere considerato

valido e conforme alle disposizioni normative vigenti e, altresì, come comportarsi qualora vi siano posizioni controverse sulla qualificazione dei token.

3. Processi Anti-Money Laundering (AML) per i CASP

Premessa: desideriamo portare alla vostra attenzione altresì un tema ricorrente che è stato sollevato, anche nelle recenti comunicazioni ricevute da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), riguardanti la rilevanza di talune segnalazioni di operazioni sospette. Per quanto ci riguarda, anche a seguito di diverse interlocuzioni con la Guardia di Finanza, abbiamo deciso di adottare un approccio prudenziale, segnalando tutti i casi che potrebbero fornire informazioni utili alle autorità, anche quando tali casi non rientrano esplicitamente nelle casistiche sancite dalle normative anti-riciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo (CFT).

Tuttavia, periodicamente riceviamo osservazioni da parte di UIF che ci richiede di mitigare il nostro approccio relativamente a talune casistiche.

Considerazioni: in tal proposito, riteniamo che, al netto di quanto disposto dall'art. 9 del succitato schema di decreto legislativo, sia cruciale chiarire una gerarchia e il coordinamento tra le diverse autorità competenti, per stabilire in modo chiaro a quale indicazione conformarsi. Inoltre, considerando che la "*travel rule*" aggiungerà ulteriore complessità, allineando i dati disponibili sui trasferimenti in valuta virtuale a quelli dei bonifici bancari, è fondamentale definire sin da subito, in maniera univoca, il perimetro entro il quale le operazioni effettuate attraverso CASP sono da ritenersi rilevanti.

4. Sostegno all'Imprenditoria Italiana

Premessa: in un panorama dove le imprese italiane che operano come CASP si trovano a competere con le grandi società internazionali in un mercato in corso di regolamentazione, la complessità e i costi associati ai processi di antiriciclaggio (AML), nonché la spesso articolata normativa nazionale per l'ottenimento delle licenze finanziarie (con le annesse tempistiche), possono rappresentare un ostacolo significativo per le aziende italiane che intendono operare in nel mercato delle crypto-attività.

Considerazioni: pertanto, ci si chiede se, al netto del recepimento del Regolamento (UE) 2023/1114, si intenda prevedere misure per sostenere le imprese italiane che operano come CASP, al fine di difenderle dalla concorrenza degli operatori esteri. Altresì, ci si chiede se verranno istituiti programmi specifici di supporto e *fast track* per permettere alle aziende italiane che operano nel settore, di sviluppare e ottenere in tempi ragionevoli le dovute autorizzazioni per operare. Laddove ci fosse un silenzio legislativo in merito, si potrebbe verificare la situazione per cui per un'impresa italiana sia più facile ottenere licenze in altri paesi europei, e, successivamente, passportarle in Italia grazie al principio della "libera prestazione di servizi" sancito dall'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In chiusura, onde evitare fenomeni di dumping regolamentare, già noti in altri paesi, occorre adoperare una riflessione sull'interesse strategico nazionale nello sviluppare e sostenere la crescita di imprese nel settore, al netto di un mero recepimento del già citato Regolamento (UE).
